

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

56.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIGLIA

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Revisione dei prezzi contrattuali per le costruzioni eseguite in applicazione della legge 26 gennaio 1963, n. 47 (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (3931);	
TESINI ed altri: Norme per la revisione dei prezzi contrattuali nella fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47 (1316)	483
PRESIDENTE	483, 484, 490
BOTTA	488, 489
CALVETTI	484, 486
CUSUMANO, <i>Relatore</i>	484, 485, 486, 487, 489
SPIELLA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	487, 490
TODROS	484, 485, 486, 487, 488, 489
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Classifica tra le opere idrauliche di seconda categoria, di quelle interessanti il Mincio superiore, il canale diversivo scaricatore di Mincio, il canale collettore delle acque alte mantovane, ed il collettore Fissero-Tartato. Delimitazione del comprensorio idraulico (3672)	490
PRESIDENTE	490, 491, 492
BUSETTO	491
PREARO, <i>Relatore</i>	490

La seduta comincia alle 9,45.

CUSUMANO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: Revisione dei prezzi contrattuali per le costruzioni eseguite in applicazione della legge 26 gennaio 1963, n. 47 (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3931); Tesini ed altri: Norme per la revisione dei prezzi contrattuali nella fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47 (1346).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Revisione dei prezzi contrattuali per le costruzioni eseguite in applicazione della legge 26 gennaio 1963, n. 47 », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 luglio 1975; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Tesini, Carenini, Mazzarino, Prandini e Shoarina: « Norme per la revisione dei prezzi contrattuali nella fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47 ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che, nella seduta nella quale la Commissione iniziò

l'esame dei provvedimenti in discussione, mi permisi di sostituire il relatore onorevole Cusumano, che era assente. In quella occasione l'onorevole Todros chiese che gli venissero forniti dei chiarimenti da parte del Governo.

TODROS. Ho avuto i chiarimenti, richiesti in quella occasione, per mezzo di alcuni documenti fatti pervenire dal Governo questa mattina: chiedo pertanto al presidente che ci dia il tempo necessario per esaminare tali documenti. Il gruppo comunista è comunque a disposizione per esaminare la questione in un gruppo informale di lavoro, costituito per trarre delle conclusioni dalla documentazione che avremo fra poco.

Ho assunto delle informazioni circa i provvedimenti in discussione: mi sono convinto sempre più che essi non possono essere approvati così come sono attualmente formulati, ma vanno modificati in quanto si tratta di appalti avvenuti in epoche diverse, in condizioni completamente diverse di conoscenza della dinamica degli aumenti dei prezzi. In sostanza, si tratta di imprese che si sono trovate davanti ad un aumento dei prezzi non prevedibile, e di altre invece che potevano prevedere la dinamica dei prezzi che si è verificata nella realtà.

In conclusione, chiedo al presidente un rinvio della discussione dei provvedimenti in discussione, per esaminare collegialmente il materiale che il Governo ha messo a disposizione della Commissione.

CALVETTI. Mi permetto di formulare una proposta, che potrebbe essere conciliativa. Mi rendo conto della opportunità della proposta formulata dal collega onorevole Todros, nel senso di acquisire quegli elementi che possono consentire l'approfondimento di un problema nei suoi vari aspetti. Credo che sia necessario, però, che prima l'onorevole Cusumano svolga la sua relazione. Si tratterebbe di un ulteriore elemento da acquisire agli atti: successivamente potremmo procedere come suggerisce lo onorevole Todros.

PRESIDENTE. In effetti nella seduta precedente io non ho svolto una relazione approfondita: si è trattato più che altro di una introduzione al dibattito.

TODROS. È opportuno che anche il relatore onorevole Cusumano esamini i docu-

menti forniti dal Governo, per poter aggiornare la sua relazione. Se invece l'onorevole Cusumano ha preso già visione dei documenti, a mio avviso, può svolgere la relazione.

PRESIDENTE. A questo punto è opportuno dare la parola all'onorevole Cusumano, che può avere accertato gli elementi utili al nostro esame.

CUSUMANO, Relatore. Il disegno di legge in discussione reca norme sulla revisione dei prezzi contrattuali per le costruzioni eseguite in applicazione della legge 26 gennaio 1963, n. 47 — concernente l'edilizia scolastica sperimentale prefabbricata — ed è stato approvato dal Senato nella seduta del 10 luglio 1975.

A questo provvedimento si aggiunge la proposta di legge, nella stessa materia, di iniziativa dei colleghi Tesini ed altri, presentata nel dicembre 1972. È noto che vari provvedimenti legislativi per l'edilizia scolastica — ultimo in ordine di tempo è la legge 5 agosto 1975, n. 412 — hanno previsto particolari interventi dello Stato, da realizzare facendo ricorso alla edilizia prefabbricata, regolata dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47, che dispone deroghe alla osservanza delle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato, prescindendo dal giudizio della commissione prevista dall'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17.

Con il sistema della prefabbricazione sono stati realizzati numerosi edifici scolastici, i cui tempi di realizzazione si possono considerare brevi rispetto a quelli di analoghi edifici costruiti con strutture e materiali tradizionali.

I contratti per la fornitura e posa in opera delle costruzioni di edilizia sperimentale prefabbricata, previsti dalla legge n. 47, trovano uno sbarramento, nell'applicazione del regime della revisione dei prezzi di appalto, nell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481; sbarramento non eliminato nelle successive leggi sull'edilizia scolastica che hanno continuato ad autorizzare lo Stato ad interventi particolari e diretti.

Tale limite alla revisione dei prezzi non solo ha indotto le imprese interessate ad interpretare lo spirito ed il dettato della legge n. 1481 come una modifica non al principio revisionale, ma alla misura della revisione che viene portata dal 10 al 6 per cento, ma ha inoltre messo in condizione

l'amministrazione dello Stato di vedersi compromettere gli interventi predisposti nel campo della sperimentazione di edilizia scolastica prefabbricata, in applicazione degli articoli 26 e 28 della legge 28 luglio 1967, n. 641, in quanto le imprese si dichiarano non disponibili a realizzare tali opere, poste al di fuori della salvaguardia dell'istituto revisionale.

Il divieto legislativo alla revisione dei prezzi contrattuali è stato introdotto dal legislatore sulla base di una valutazione che presuppone brevità dei tempi intercorrenti tra l'offerta e la realizzazione dell'opera, considerando gli edifici come forniture da mettere in opera.

Sul piano dell'applicazione pratica la valutazione del legislatore non trova però rispondenza nella realtà e l'osservanza della disposizione legislativa solleva una serie di difficoltà dovute ad ostacoli di diversa natura che si frappongono alla rapidità dell'esecuzione dell'opera, allungando la durata dei lavori rispetto alle previsioni contrattuali, anche per alcune cause di forza maggiore.

Infatti, tra la data dell'offerta e la data di inizio dei lavori intercorre sempre un notevole periodo di tempo dovuto ai tempi tecnici necessari: per l'esame delle offerte, trattandosi di appalti-concorso; per la redazione, la stipula e la registrazione dei contratti completi dei relativi elaborati di progetto; per la consegna delle aree da parte degli enti obbligati, spesso non immediatamente disponibili per ritardo nell'espletamento degli atti di esproprio; per presenza di manufatti; per deroghe ai piani regolatori generali.

Da ciò si evince che prima dell'inizio delle opere si possono verificare, come generalmente si verificano, le condizioni per l'applicazione della revisione dei prezzi, venendo meno il presupposto della rapidità dei tempi di inizio e di esecuzione che aveva indotto il legislatore ad escludere dalla revisione dei prezzi le costruzioni di opere di edilizia scolastica sperimentale prefabbricata.

I motivi che portarono all'adozione della disposizione legislativa, nella quale peraltro gli edifici vengono considerati come forniture, non reggono più, soprattutto per i programmi sperimentali, perché la sperimentazione con le sue finalità anche di ricerca tecnologica — in attuazione della legge n. 641 — si deve poter svolgere fuori da ogni vincolo di scadenza e di condizioni.

TODROS. Dimostrerò che non è esatto! Un relatore ha l'obbligo di informarsi e di non fare delle affermazioni imprecise.

CUSUMANO, *Relatore*. L'onorevole Todros si sta informando ora, mentre io lo sto facendo da quindici giorni.

TODROS. Sono informato da più di quindici giorni.

CUSUMANO, *Relatore*. Contrariamente a quanto da qualche parte si può ritenere, gli edifici in questione sono edifici in piena regola, con la sola differenza rispetto a quelli tradizionali che alcune componenti sono costruite fuori opera e collocate successivamente; ma sia le lavorazioni fuori opera, sia quelle di cantiere sono soggette alle stesse leggi di mercato delle costruzioni tradizionali. Un'altra considerazione favorevole all'ammissione della revisione riguarda la mancanza di programmi di intervento a vasto respiro nel settore, che porti ad una vera e propria edilizia scolastica industrializzata, in cui le caratteristiche di rapidità di costruzione e di economicità siano mantenute e sempre presenti.

Ne deriva che l'esclusione delle costruzioni eseguite con i sistemi prefabbricati dalla revisione dei prezzi crea una sperequazione di trattamento ingiustificato e non solo per i motivi elencati, ma anche perché — come l'esperienza ha dimostrato — tali costruzioni necessitano di tempi tecnici che, se inferiori a quelli delle costruzioni di tipo tradizionale, sono di tale durata da non poter essere esclusi dalla salvaguardia costituita dall'istituto della revisione dei prezzi.

Si osserva infine che la nostra stessa Commissione, in sede di approvazione della nuova legge sull'edilizia scolastica, e cioè la legge 5 agosto 1975, n. 412, ha esplicitamente riconosciuto all'articolo 7, sempre in tema di edilizia sperimentale industrializzata, e quindi per una situazione del tutto simile a quella trattata dal disegno di legge in discussione, il diritto alla revisione prezzi.

Il disegno di legge in effetti abroga l'articolo 4 della legge n. 1481 ed ammette la revisione dei prezzi per le costruzioni previste dall'articolo 28 della legge n. 641, dando alla norma un effetto retroattivo limitatamente ai lavori eseguiti dal 1° luglio 1973 ed alla variazione dei prezzi interve-

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1975

nuti successivamente alla stipula dei contratti.

L'articolo 2 prevede la copertura finanziaria di 6 miliardi - ritenuta congrua - e non comporta alcun aggravio per la finanza dello Stato, in quanto trattasi di residui di stanziamenti esistenti in alcuni capitoli del Ministero della pubblica istruzione concernenti l'attuazione del piano della scuola, o nei fondi di cui all'articolo 27 della legge n. 641.

Il riferimento al 1° luglio 1973 viene proposto per il fatto che da quel periodo ha avuto inizio la fase degli aumenti dei costi più sensibili nel settore. Quasi tutti i contratti di appalto furono stipulati nell'autunno del 1973, in un periodo in cui le variazioni dei costi rapportate ai periodi relativamente brevi previsti per la esecuzione delle opere, potevano ancora presumersi entro i limiti dell'alea vigente, e cioè del sei per cento.

Comunque, a prescindere dall'attendibilità di dette previsioni, le imprese si ritenevano tutelate dalla legge 22 febbraio 1973, n. 37 - precedente quindi alla stipula dei contratti - che all'articolo 2 stabilisce che « Per tutti i lavori appaltati o affidati dalle amministrazioni comunali o aziende dello Stato, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, comprese le amministrazioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa, secondo le norme che la regolano, con esclusione di qualsiasi patto in contrario o in deroga ».

Dopo la stipula dei contratti la situazione di fatto si presentava in modo del tutto diverso: infatti la durata dei lavori è stata largamente superiore alle previsioni contrattuali per una serie di cause di forza maggiore, quali: indisponibilità delle aree, difficoltà di approvvigionamento dei materiali per tutto l'anno 1974 a seguito del continuo vertiginoso aumento dei prezzi e di conseguenti fenomeni di rarefazione del mercato dei materiali, interruzione, della durata di vari mesi, nella direzione dei lavori e conseguente fermo dei cantieri a causa della soppressione alla data del 31 dicembre 1973 dell'ISES, cui era demandata la direzione di tutti i cantieri e della surrogata con nuovi direttori scelti dagli enti locali con procedure burocratiche d'obbligo, di nota complessità.

L'aumento dei costi di produzione dal settembre 1973 (data media delle varie sti-

pule contrattuali) al giugno 1975 è stato dell'ordine del 45 per cento, per quanto concerne le componenti di maggiore rilievo - prodotti ferrosi, cemento, alluminio, manodopera, trasporti - mentre i tassi bancari, che erano dell'ordine dell'8-9 per cento, sono quasi triplicati. Detti tassi, applicati ad esposizioni particolarmente alte, hanno costituito un onere di estrema gravità e per giunta irrecuperabile in quanto la revisione dei prezzi, allorché viene effettuata, non considera l'andamento dei tassi bancari.

Questo per quanto riguarda il disegno di legge, abbinato alla proposta di legge Tesini ed altri. Quest'ultima è composta di un unico articolo: mentre prevede l'ammissione alla revisione dei prezzi per i contratti relativi alle costruzioni previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47, riferisce tale norma ai lavori eseguiti dal 1° gennaio 1969. Il riferimento al gennaio 1969, per motivi opposti a quelli testé esaminati, non è proponibile.

Mi auguro che le argomentazioni oggettive adottate in questa breve relazione consentano di approvare - come propongo alla Commissione - il disegno di legge n. 3931 nel testo che è stato approvato dal Senato e che in data 23 luglio ultimo scorso ha avuto il parere favorevole della V Commissione bilancio.

TODROS. Mi sembra che il relatore non abbia esaminato gli elementi forniti dal ministero. Alcune imprecisioni contenute nella relazione dell'onorevole Cusumano mi impongono una breve rettifica, che poi sarà esaminata alla luce dei documenti per vedere chi ha ragione.

Onorevole Cusumano, non voglio fare dei sottintesi.

CUSUMANO, *Relatore*. Non consentirei all'onorevole Todros di fare dei sottintesi!

TODROS. Tutti noi però abbiamo ricevuto la memoria dell'Associazione italiana dei costruttori, nella quale memoria è contenuto il novanta per cento delle affermazioni esposte dall'onorevole Cusumano. Non è un male: gli interessati hanno il diritto di informare i parlamentari capaci di dipanare un tema che essi hanno vissuto drammaticamente negli ultimi anni e che noi viviamo in questo momento.

CALVETTI. Non abbiamo ricevuto questi documenti.

TODROS. Comunque, li hanno ricevuti il relatore e il presidente della Commissione.

A questo punto quali sono le argomentazioni sostenute dall'onorevole relatore? Purtroppo il Ministero della pubblica istruzione ha applicato male la legge che approvammo a suo tempo; infatti, il legislatore intendeva ben altra cosa che autorizzare appalti-concorso di edilizia industrializzata, e non a caso è stata esclusa la revisione dei prezzi in quanto si voleva che il Ministero della pubblica istruzione si facesse promotore di una serie di studi, di ricerche capaci di avviare un processo tecnologico di rapido montaggio di scuole.

Purtroppo il ministero non ha svolto nessuno dei compiti previsti dalla legge, ma ha solo appaltato scuole di vario tipo.

Come dicevo, il ministero, venendo meno al suo compito, ha stipulato contratti per alcuni dei quali le offerte sono state presentate nel dicembre 1972; ora, i contratti sono stati stipulati con prezzi evidentemente aggiornati al momento della stipulazione del contratto.

Sostengo che gli importi di contratto non sono gli importi della offerta, in quanto sono aumentati in base alle variazioni che si sono avute dal 1972 al 1974; inoltre, non credo che incida in modo particolare il ritardo nella consegna delle aree a cui si faceva riferimento. A questo proposito vorrei citare alcune date relative a contratti stipulati e all'inizio dei lavori. Faccio alcuni esempi: contratto registrato il 17 gennaio 1974, inizio lavori 2 marzo 1974; contratto registrato l'8 novembre 1973, inizio lavori marzo 1974; contratto registrato l'8 ottobre 1973, inizio lavori 12 dicembre 1973. Quindi, come si vede, il tempo intercorrente dalla registrazione del contratto all'inizio dei lavori è del tutto normale.

È evidente che durante il corso di questi lavori sono avvenuti nel paese, in periodi diversi, fenomeni che non erano prevedibili da nessuno. È anche chiaro però che un imprenditore sa bene di correre determinati rischi per 7-8 mesi e non per periodi più prolungati nel tempo; quindi, se si è in un periodo normale di dinamica di prezzi, si terrà conto di un normale aumento di questi ultimi; viceversa, se si è in un periodo di aumenti dei prezzi crescenti nella misura del 5-6 per cento al mese, terrà conto nell'offerta di questi dati e aumenterà di conseguenza i prezzi d'offerta.

Ora, vorrei chiedere agli onorevoli colleghi se è lontanamente paragonabile la dinamica dei prezzi nel marzo 1973 con quella del gennaio 1974; le imprese che hanno formulato una offerta nel 1973 non potevano prevedere gli aumenti che in realtà si sono verificati.

Purtroppo, il Ministero della pubblica istruzione doveva intervenire subito e non con tre anni di ritardo come sta facendo, dopo aver promesso che la revisione dei prezzi sarebbe avvenuta anche se la legge non la prevedeva.

SPITELLA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. C'è stata una lunga controversia interpretativa in ordine all'applicabilità alle norme di carattere generale.

TODROS. Se ha ragione l'onorevole Cusumano e se è giusta la tesi esposta dai piccoli imprenditori nella memoria che ci hanno inviato, non c'è bisogno di fare ricorso ad una legge: il Governo interpreti le leggi esistenti e assuma le proprie responsabilità; se l'interpretazione sarà contraria agli interessi dei privati, questi ultimi potranno promuovere una causa allo Stato, al fine di ottenere l'interpretazione esatta della norma. Non coinvolgete, però, il Parlamento in dubbi interpretativi in ordine ad una legge esistente!

SPITELLA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Consiglio di Stato e l'Avvocatura dello Stato hanno affermato che la legge vigente in tema di revisione dei prezzi non è applicabile nel caso in esame.

TODROS. Questo il sottosegretario onorevole Spitella lo deve dire all'onorevole Cusumano, che ha sostenuto la tesi opposta.

CUSUMANO, *Relatore*. È errato il confronto fra i manufatti e le forniture. I pannelli prefabbricati non sono delle forniture e occorre applicare la revisione dei prezzi. Questa è la mia interpretazione.

TODROS. Questo non ha pertinenza con la materia che stiamo trattando. Ci sono cento tipi di prefabbricati industriali: prefabbricati completamente in manufatti ferrosi, prefabbricati misti, prefabbricati in cemento.

BOTTA. Si tratta comunque di una costruzione: anche il paletto che regge una vite non è una fornitura e quindi è soggetto, come tale, alla revisione dei prezzi.

TODROS. Si tratta di dare applicazione ad una legge che prevede, per questo tipo di scuole, la non applicabilità della revisione dei prezzi.

A questo punto è evidente che i contratti stipulati nel marzo del 1973 e quelli stipulati nel gennaio del 1974 non possono essere trattati allo stesso modo, se vogliamo agire seriamente.

Parlo a colleghi che hanno pratica amministrativa o tecnica di queste cose: essi sanno che la revisione dei prezzi è uno degli elementi più equivoci e delicati della conduzione delle opere pubbliche. Ora le leggi vigenti stabiliscono che la revisione dei prezzi va riferita rigidamente all'andamento dei lavori. In altri termini, la revisione va riferita al momento in cui il lavoro è stato eseguito. Nel caso in esame, invece, abbiamo lavori a corpo e non a misura, sulla base di una legge che non prevedeva la revisione dei prezzi e quindi la tenuta dei libri di cantiere, cioè dei momenti di esecuzione delle singole opere, non è stata fatta. La contabilità è stata effettuata sulla base delle percentuali del lavoro eseguito, sulla base cioè di stati di avanzamento percentuali e approssimati. Ora, per i lavori eseguiti nel mese di gennaio lo stato di avanzamento viene effettuato a febbraio o a marzo, per cui, in assenza del giornale di cantiere, non è possibile sapere quando un lavoro è stato eseguito. In questo modo, poiché c'è stata una notevole dinamica dei prezzi, si rischia di applicare un prezzo magari superiore del venti per cento a quello reale.

BOTTA. Forse le imprese pensavano alla revisione.

TODROS. Le imprese sapevano che la revisione non era prevista. Ciò è confermato dalla proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Tesini ed altri, nonché dalla tabella fornita dal Ministero della pubblica istruzione. Gli appalti in questione, infatti, non sono iniziati nel 1973, bensì nel 1969. Dal 1969 al 1973 la dinamica dei prezzi è stata normale e non si è posto il problema della revisione dei prezzi: le imprese hanno previsto l'aumento normale dei prezzi, si sono cautelate e non sono state sconvolte

da aumenti superiori. È solo nel 1973 che arrivano gli aumenti eccezionali nei costi, per cui le imprese decidono di effettuare delle pressioni nei confronti del Governo per ottenere la revisione dei prezzi. Il Governo, che aveva promesso la revisione dei prezzi per far procedere i lavori, di fronte al parere negativo dell'Avvocatura dello Stato, ha presentato in Parlamento un disegno di legge di sanatoria.

È molto grave che il Parlamento voti leggi di sanatoria di questo tipo, *a posteriori*. In un paese serio questi fatti non dovrebbero avvenire, perché lasciano adito a dubbi. Si tratta di un settore molto « parlato » nel nostro paese. (*Interruzione del relatore onorevole Cusumano*).

Beninteso, parlo in generale: si sa che le ditte del settore danno o hanno dato per decenni dei contributi ai partiti di maggioranza.

Comunque, è un fatto molto delicato che il Parlamento, dopo la fine dei lavori, approvi una sanatoria per pagare somme non dovute. Se queste somme sono dovute, non c'è bisogno di una legge.

Il gruppo comunista, nonostante le gravi riserve espresse, di carattere morale e procedurale, di legittimità di certi comportamenti, rimane legato alla realtà per quella che è. Prendiamo atto di un errore compiuto dal Governo nel ritardo della presentazione di un disegno di legge. Noi abbiamo già corretto questo errore con la legge n. 412, proprio in considerazione della dinamica dei prezzi. Ha ragione l'Avvocatura dello Stato nel parere espresso al Governo, perché abbiamo emanato certe norme per togliere ogni dubbio, e abbiamo fatto bene: chi lavora in un periodo nel quale c'è una dinamica dei prezzi del tipo di quella che si è avuta, anche se si tratta di un industriale (piccolo, medio o grande che sia), deve avere una giusta remunerazione. Di fronte ad una certa dinamica dei prezzi occorre concedere una revisione equa e seria.

Noi ci rendiamo conto che fatti come quelli che sono avvenuti sono eccezionali e anche se in linea di principio siamo contrari a correggere l'andamento dei prezzi *a posteriori*, abbiamo manifestato nella seduta precedente la nostra disponibilità a rivedere il testo del disegno di legge, che non può essere così generico. Tra l'altro, si tratta di un provvedimento che, in mancanza degli estremi e dei documenti necessari per applicare la revisione dei prezzi, così come è previsto dalle leggi sui lavori

pubblici, può diventare pericoloso nelle mani di funzionari, alcuni dei quali possono anche essere non onesti.

Dobbiamo riesaminare il provvedimento. Mi riallaccio alla conclusione dell'onorevole Cusumano, che ha auspicato l'approvazione del disegno di legge: il gruppo comunista vuole andare incontro agli operatori economici, anche se non hanno nessun diritto...

CUSUMANO, *Relatore*. Non siamo d'accordo sul principio.

TODROS. Si tratta di un fatto eccezionale e, sia pure con ritardo, noi interveniamo.

Sono dei produttori che a volte occupano nelle loro aziende migliaia di operai e non vogliamo che si trovino in difficoltà tali da creare pericoli per la prosecuzione di attività produttive che interessano tutto il paese con riflessi negativi per i livelli di occupazione.

Quindi, la nostra parte politica guarda con favore l'esame di un provvedimento non di questo tenore, ma serio, che elimini l'improvvisazione e stabilisca differenziazioni secondo le epoche in cui si sono manifestati i fenomeni.

A questo proposito mi permetto di formulare delle proposte che la Commissione esaminerà: innanzitutto, distinzione a seconda del periodo di appalto, in quanto i fenomeni indotti dall'aumento dei prezzi sono ovviamente diversi (ho chiesto i dati relativi ai costi per metro quadrato e per metro cubo); inoltre, dal momento che non esiste la contabilità impiantata per una revisione in base alle norme di carattere generale, bisognerebbe prevedere una sanatoria forfettaria per periodi diversi, fissando una percentuale cautelativa massima da non superare nella liquidazione di queste vecchie pendenze.

Solo in questo modo possiamo trovare una strada per risolvere un problema così delicato e preoccupante, perché sono convinto che se qualche impresa presentasse un ricorso contro leggi di questo tipo avrebbe ragione e il Parlamento farebbe una magna figura.

Quindi è necessario trovare una soluzione che non faccia diventare questi errori delle operazioni speculative e di corruzione; in questo senso noi chiediamo di poter esaminare i documenti del ministero e di costituire un gruppo informale di lavoro per affrontare organicamente il provvedimento.

BOTTA. A me pare di concordare sulle conclusioni finali dell'onorevole Todros sulla necessità di un gruppo di lavoro che soprattutto tenga conto dei diversi periodi nei quali questi aumenti possono essere avvenuti, al di là di quella che è la legge del 1° luglio 1973. L'onorevole Todros poco fa ricordava che l'articolo 28 della legge 28 luglio 1967, n. 641, parlava di sperimentazione per un importo di 25 miliardi di lire; importo notevole soprattutto se si considera il periodo di stasi dei prezzi, con il quale si sarebbe potuto far fronte alle esigenze di edilizia scolastica.

Come dicevo era una somma notevole: forse il Ministero della pubblica istruzione non ha interpretato esattamente la parola «sperimentazione», e a questo proposito potrei concordare con l'onorevole Todros circa il ricorso alla trattativa privata solo per sperimentare una particolare struttura.

Probabilmente il ministero ha utilizzato questi fondi per realizzare delle scuole normali. È chiaro che al di là di quelle che sono state le previsioni che in quel periodo le imprese potevano fare, sicuramente era impensabile da parte di queste ultime prevedere un così lungo periodo di tempo per il completamento delle opere. D'altra parte non credo sia stato possibile allora modificare questi prezzi con trattative private: la loro determinazione era una conseguenza di un appalto-concorso al quale le ditte potevano essere interessate in quanto era una sperimentazione che poteva servire a sviluppare determinati tipi di lavoro.

Che la esigenza della revisione dei prezzi fosse avvertita da molte imprese lo dimostrano i vari ricorsi promossi dinanzi alle commissioni ministeriali, ai tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato.

L'onorevole Cusumano ha ricordato la legge 26 gennaio 1963, n. 47, relativa all'aumento dei prezzi per le forniture e la posa in opera di queste ultime; a questo proposito sono andato a rivedere il provvedimento richiamato ma devo dire di non aver trovato nulla che possa fare pensare a qualche cosa del genere. Probabilmente data la nuova soluzione che si adottava per la costruzione di edifici scolastici si pensava che essa potesse avvenire in tempi abbreviati.

Come giustamente è stato fatto rilevare la legge n. 1481, che riduce l'alea della revisione dei prezzi dal 10 al 6 per cento,

può essere oggetto di diversa interpretazione; in sostanza, si trattava di dare una interpretazione estensiva o restrittiva, nel senso di stabilire che per questo particolare settore era mantenuta l'alea del 10 per cento anziché scendere al 6 per cento, tenuto conto dei particolari motivi di accelerazione, o di non ritenere invece applicabili le norme sulla revisione dei prezzi.

Detto questo, sono favorevole alla costituzione di un gruppo di lavoro che tenga conto della situazione al 1° luglio 1973. Infatti l'onorevole Todros ha riconosciuto che la dinamica dei prezzi in quel periodo è stata così notevole, che nessuno avrebbe potuto prevedere il balzo in avanti che poi si è verificato. Desidero far presente che anche prima del 1° luglio 1973 e proprio dopo la promulgazione della legge n. 641 vi sono stati degli aumenti nei prezzi. In quel periodo si è cercato di favorire la revisione dei prezzi portando l'alea dal 10 al 6 per cento. Pertanto l'approfondimento del gruppo di lavoro non deve limitarsi al 1° luglio 1973, ma deve estendersi al periodo nel quale il Ministero della pubblica istruzione ha portato avanti questo particolare tipo di sperimentazione. In altri termini, occorre rivedere i prezzi dal 1969.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SPITELLA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo aderisce alla proposta di costituire un gruppo informale di lavoro.

PRESIDENTE. Nei contratti v'è una esplicita rinuncia alla revisione dei prezzi: si dovrebbe trovare una formula che superi anche quella difficoltà, il che non avviene con il testo attuale. Altrimenti incapperemo nuovamente in un parere negativo dell'Avvocatura dello Stato.

Mi sembra che vi sia accordo sulla costituzione di un gruppo di lavoro. Ritengo pertanto che esso possa essere senz'altro costituito.

Comunico che del gruppo di lavoro faranno parte il relatore onorevole Cusumano e i deputati Ascari Raccagni, Botta, Ceccherini, Guarra, Piccone, Quilleri e Todros.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Classifica tra le opere idrauliche di seconda categoria, di quelle interessanti il Mincio superiore, il canale diversivo scaricatore di Mincio, il canale collettore delle acque alte mantovane, ed il collettore Fissero-Tartaro. Delimitazione del comprensorio idraulico (3672).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Classifica tra le opere idrauliche di seconda categoria, di quelle interessanti il Mincio superiore, il canale diversivo scaricatore di Mincio, il canale collettore delle acque alte mantovane, ed il collettore Fissero-Tartaro. Delimitazione del comprensorio idraulico ».

L'onorevole Prearo ha facoltà di svolgere la relazione.

PREARO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, in più tempi e con appositi strumenti legislativi è avvenuta l'esecuzione di opere straordinarie nel complesso bacino Adige-Garda-Mincio-Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po Po di Levante. Come è noto, il lago di Garda è alimentato dal fiume Sarca per 200-300 metri cubi al secondo, dalle sorgive non controllate esistenti nel fondo del lago e, in periodi eccezionali, dall'Adige, quando la portata di quest'ultimo supera i duemila metri cubi al secondo presso l'igrometro di Trento: tramite uno scolmatore arrivano nel lago circa 500 metri cubi al secondo. Quando è in funzione lo scolmatore, nelle dodici ore il livello del lago di Garda aumenta di 20-25 centimetri. Questo mette in difficoltà non solo le zone rivierasche, ma anche il bacino mantovano e l'agricoltura della zona.

Il Mincio raccoglie tutte queste acque e arriva al Po. Sono state costruite in vari periodi molte opere, consistenti in inalveazioni, rettifiche, arginature. Mi riferisco, per quanto riguarda il Mincio superiore, ai lavori relativi al Valsecca-Salizzole, realizzati nel 1949; alla nuova inalveazione mediante ampliamento e rettifica d'alveo, dal sostegno di Valsecca a Pozzolo di Marmirolo realizzata dal 1950 al 1960; al canale scaricatore e diversivo da Pozzolo a Valdaro di Formigosa e manufatti relativi, realizzati dal 1963 al 1967; al canale collettore delle acque alte mantovane da Pontepossero di Sorgà, allo sbocco in diversivo presso Valdaro di Formigosa e manufatti relativi; al

canale collettore Fissero-Tartaro dall'incile presso Formigosa al confine interprovinciale Verona-Rovigo in località Molino Sani e manufatti relativi realizzati dal 1966 al 1967.

Questi canali ricevono, inoltre, i deflussi del bacino imbrifero dei laghi di Mantova, del Tione, dei terreni alti mantovani e dei terreni bassi ostigliesi. È un insieme di opere di canalizzazioni, di rettifiche e di inalveazioni che hanno richiesto studi complessi e mezzi notevoli. Molte opere sono già classificate in seconda categoria. Sono opere che hanno tutti i requisiti di cui al punto b) dell'articolo 5 del testo unico sulle opere idrauliche: « Con il concorso delle province e degli interessati lo Stato provvede alle nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi ed a stabilire il perimetro del comprensorio ».

Il provvedimento non richiede finanziamenti, se non per quanto riguarda la manutenzione. In favore si sono pronunciati la regione Veneto e il Consiglio di Stato, nel 1973.

Il disegno di legge è composto da tre articoli. Il primo elenca i comuni interessati. Il secondo articolo autorizza il Ministero dei lavori pubblici a stabilire con decreto il perimetro del comprensorio. Il terzo articolo ha carattere formale.

Invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BUSETTO. Debbo far presente che il disegno di legge arriva in ritardo, e ne dico subito i motivi. Non voglio gettare allarme nella Commissione, ma per quanto riguarda la situazione di Mantova non è vero quanto è stato scritto nella relazione che accompagna il disegno di legge, e cioè che Mantova sarebbe già tutelata rispetto ai fenomeni di rigurgito delle acque del Po, allorquando si verificano delle grandi piene di quest'ultimo e fenomeni di alte mareggiate. Mantova non è difesa, anzi è attaccata da due parti, se così si può dire: a monte dalle acque che vengono scaricate dall'Adige quando quest'ultimo è in piena e bisogna salvaguardare i territori da esso attraversati, a monte di Verona; a valle, allorquando si determinano le grandi piene del Po e i fenomeni di rigurgito del Minicio, che è collegato al Po.

La situazione è veramente grave. Colgo l'occasione della discussione di questo disegno di legge per formulare due osservazioni.

Innanzitutto, noi come Commissione lavori pubblici — il presidente mi consenta di formulare una proposta da realizzare nel tempo — dobbiamo pervenire ad una verifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 1972, che ha diviso le competenze dello Stato da quelle delle regioni per quanto attiene ai problemi del territorio nel senso più lato della parola. Ancora una volta dal modesto disegno di legge in discussione — che modesto non è, perché da esso partono tutti i meccanismi di finanziamento e di intervento — vien fuori l'errore che è stato commesso dal Governo dell'epoca, allorquando si è insistito nel separare la gestione del territorio nel suo complesso. Questa disunione, che riguarda la gestione idraulica, la gestione della sistemazione del suolo e la gestione e la direzione dell'uso delle acque, si è accentuata.

Gli onorevoli colleghi sanno bene che nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, a cui facevo prima riferimento, è stabilito che lo Stato controlla e si occupa delle opere idrauliche di prima e seconda categoria, mentre le regioni si occupano delle opere idrauliche di terza e quarta categoria. Purtroppo nell'ambito di queste divisioni si frammischiano competenze regionali a quelle statali e all'interno di queste ultime si possono individuare competenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e competenze del Ministero dei lavori pubblici; divisioni di competenze che danno luogo a quei contrasti e a quelle difficoltà, di cui è testimone lo stesso presidente, che paralizzano la nuova legge di finanziamento per la sistemazione dei fiumi.

Il primo invito che vorrei fare è quello di riconsiderare il decreto del Presidente della Repubblica n. 8 attraverso un dibattito, da svolgere in questa Commissione, con la partecipazione di tutti i gruppi politici per vedere che cosa c'è da correggere; inoltre, vorrei dire che il provvedimento in discussione ci dimostra come il vecchio testo unico sulle acque del 1904, a cui ha fatto riferimento l'onorevole Prearo, sia superato nettamente per quanto riguarda la classificazione in esso prevista. Del resto la stessa Commissione presieduta dal professor De Marchi ha affermato chiaramente che

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1975

ci si trova di fronte a dati superati e ormai anacronistici.

Come dicevo, è veramente una incongruenza chiamare al concorso delle spese privati o altri enti locali per canali che si trovano in territori ad alta concentrazione residenziali o industriali, caratteristiche che determinano ben altri effetti dal punto di vista del dissesto idrogeologico.

Naturalmente la revisione di un testo unico, specialmente in questa materia così complessa, non può essere affrontata da singoli parlamentari, ma deve essere il risultato di un largo confronto di opinioni

che deve emergere dalle forze politiche presenti nella nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

*II. CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO